



CITTA' DI LODI
Settore Economico Finanziario
Servizio tributi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

**Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 38 del 19/6/2012
Modificato con delibera C.C. n. 57 del
21/11/2013**

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Imposta riservata allo Stato</i>	Pag. 3.
Art. 3 -	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	Pag. 3
Art. 4 -	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	Pag. 4
Art. 5 -	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	Pag. 4
Art. 6 -	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	Pag. 5
Art. 7 -	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>	Pag. 5
Art. 8 -	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>	Pag. 6
Art. 9 -	<i>Determinazione delle aliquote /agevolazioni</i>	Pag. 6
Art. 9 bis	<i>Agevolazioni</i>	Pag. 6
Art. 10 -	<i>Esenzione ed altre forme di agevolazione</i>	Pag. 7
Art. 11 -	<i>Modulistica</i>	Pag. 7
Art. 12 -	<i>Versamenti e interessi</i>	Pag. 8
Art. 13 -	<i>Rateizzazione dell'imposta</i>	Pag. 8
Art. 14 -	<i>Attività di rimborso</i>	Pag. 9
Art. 15 -	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 9
Art. 16 -	<i>Disposizioni finali</i>	Pag. 10

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Lodi dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Lodi

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della

Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

***ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI***

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano un notevole degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti, o fatiscenti e quelli che presentano una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione). Trattasi, quindi, di fabbricati il cui ripristino ricade negli ambiti di cui agli interventi edilizi a norma dell'art. 3- comma 1 – lettere c) – d) del D.P.R. 380/2001.

***ART. 7 - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ
ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI***

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Il versamento va

effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE/AGEVOLAZIONI

Le aliquote sono approvate dal soggetto previsto dalle norme in vigore. Altrimenti le aliquote nonché le agevolazioni sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottare entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le aliquote, le detrazioni e i valori in vigore nell'anno precedente.

ART. 9 bis – Agevolazioni

1. **Si considera equiparata ovvero assimilata all'abitazione principale, ai soli fini dell'applicazione della relativa aliquota, l'unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli).**
2. **L'agevolazione di cui al comma precedente si applica alle unità immobiliari, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;**
3. **Ai fini della concessione dell'agevolazioni di cui ai commi precedenti devono sussistere le seguenti condizioni:**
 - a. **residenza anagrafica del parente nell'immobile oggetto dell'agevolazione;**
 - b. **esistenza di utenze di servizi pubblici intestate al parente destinatario dell'agevolazione;**
 - c. **limite di €. 25.000,00 dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dei componenti del nucleo familiare del soggetto passivo;**

- 4. Il contribuente dovrà attestare le condizioni che precedono mediante la trasmissione di apposito modulo, predisposto dal servizio tributario entro il 31 dicembre di ciascun anno. Limitatamente all'anno 2013 il termine viene stabilito al 28/2/2014.**
- 5. In caso di possesso di più unità immobiliari l'agevolazione di cui al presente articolo è limitata ad una sola unità immobiliare.**

ART. 10 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000

Art. 11 - MODULISTICA

1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni previste nel presente regolamento il servizio tributario predispone apposita modulistica finalizzata alla comunicazione delle condizioni soggettive ed oggettive relative all'agevolazione.
2. In ogni caso il servizio tributario nell'ambito dell'espletamento della propria attività può comunque richiedere ulteriori informazioni per una completa attività gestionale del tributo.

ART. 12 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis¹ dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso del di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l'abitazione principale.
6. All'atto del primo versamento congiunto, il contribuente che lo ha effettuato comunica al servizio tributario comunale i dati anagrafici, il codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto

ART. 13 - RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, può, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi dell'Imposta Municipale Propria concernenti avvisi di liquidazione o di accertamento notificati nello stesso anno solare ad uno o più soggetti componenti lo stesso nucleo familiare, di valore unitario o complessivamente superiore o uguale a €516,46.

2. Il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza entro quaranta giorni dalla data di notifica del provvedimento. La rateizzazione resta subordinata alla situazione di condizioni economiche e finanziarie disagiate del richiedente supportata da apposita documentazione.
3. L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità della rateizzazione concessa e del pagamento.
4. La rateizzazione viene concessa per importi dovuti superiori a:
 - €. 200,00 per avvisi emessi nei confronti di persone fisiche;
 - €. 500,00 per avvisi emessi nei confronti di persone giuridiche.La rateizzazione potrà essere concessa
 - a. per importi dovuti entro €. 1.000,00 fino ad un massimo di sei rate mensili con un minimo di €. 100,00 per rata;
 - b. per importi dovuti oltre €. 1.000,00 fino ad un massimo di dodici rate mensili con un minimo di €. 300 per rata.
5. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.
6. Per quanto riguarda le somme per le quali il pagamento è stato dilazionato sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione fino al giorno di effettivo pagamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore, decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta con l'applicazione dei relativi interessi.

ART. 14 - ATTIVITA' DI RIMBORSO

In sede di determinazione delle somme da rimborsare il servizio tributario procederà alle opportune verifiche nei confronti dei soggetti beneficiari allo scopo di accertare situazioni debitorie liquide, certe ed esigibili, nei confronti dell'Ente, a qualsiasi titolo dovute, in funzione dell'adozione del relativo provvedimento di sospensione, fatti salvi i casi di contenzioso in essere.

ART. 15 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ART. 16 -DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.